

# ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



L'anno 2020 il mese di Luglio il giorno 23 in Reggio Emilia (RE), in via Carlo Levi, 8 sono presenti i seguenti signori:

Fabiana Sara Sgroi nato a Reggio Calabria il 06/10/1993 residente a Reggio Calabria CAP 89100 in via Palermo, 6 codice fiscale SGRFNS93R46H224N

Elvis Abbruscato nato a Reggio Emilia il 14/04/1981 residente a Reggio Emilia CAP 42123 in Rione M.Hrovatin, 11/00 codice fiscale BBRLVS81D14H223C

Silvia Rosati nato a Reggio Emilia il 26/12/1981 residente a Reggio Emilia CAP 42123 in Rione M.Hrovatin, 11/00 codice fiscale RSTSLV81T66H223D

Sefora Scozzarini nato a Gela il 20/02/1989 residente a Baiso CAP 42031 in via Borgo Visignolo, 56 codice fiscale SCZSFR89B60D960V

Giacomo D'Errico nato a Napoli il 29/05/1992 residente a Sant'Angelo Lodigiano CAP 26866 in via Luigi Pirandello, 3 codice fiscale DRRGCM92E29F839C

Valentino Liguori nato a Palermo il 29/01/1988 residente a Bibbiano CAP 42021 in via Gian Battista Venturi, 46 codice fiscale LGRVNT88A29G273Y

Andrea Bozzi nato a Pompei il 26/12/1994 residente a Reggio Emilia CAP 42122 in via Luigi Spagni, 39/2 codice fiscale BZZNDR94T26G813S

Luca Felaco nato a Mugnano di Napoli il 24/10/1994 residente a Modena CAP 41121 in via Emilia est, 299 codice fiscale FLCLCU94R24F799F

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione avente la seguente denominazione:

GRANELLO DI SENAPE APS

ART. 2 L' APS ha sede legale in Reggio Emilia Via Carlo Levi, 8

ART. 3 L'associazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

è/sono le attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017, quali attività educative, informative e di formazione cristiana rivolta a bambini, giovani, studenti, lavoratori, famiglie, disabili, anziani e disagiati, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse anche le attività editoriali, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui la legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, servizi di utilità sociale per contribuire alla crescita culturale, personale e civile dei propri soci.

L'associazione ha piena autonomia, anche giuridica, finanziaria, amministrativa e patrimoniale, è apartitica, ha durata illimitata, è retta da norme ispirate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza

ART. 4 I componenti stabiliscono che il consiglio direttivo sia composto da 3 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente Fabiana Sara Sgroi

Vice Presidente Elvis Abbruscato

Segretario Silvia Rosati

ART. 5 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

È parte integrale del presente atto lo statuto, definito su 31 articoli di seguito specificati, steso su 11 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

*[Handwritten signatures of the constituents:]*  
Fabiana Sara Sgroi  
Elvis Abbruscato  
Silvia Rosati  
[Other illegible handwritten signatures]

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA  
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA

REG. IL 20 AGO. 2020 SERIE 3  
N. 4395 CON € 200,00  
IL DIRETTORE DELL'U.T.

Firma su delega del  
Direttore Provinciale  
Stefano Zoli

*[Signature of Roberto Pisi]*

23/07/2020, Reggio Emilia





### ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"GRANELLO DI SENAPE APS", assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale, culturale e assistenziale, senza fine di lucro.

L'associazione ha piena autonomia, anche giuridica, finanziaria, amministrativa e patrimoniale, è apartitica, ha durata illimitata, è retta da norme ispirate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza.

L'associazione ha sede legale in via Carlo Levi n.8 nel comune di Reggio Emilia (RE) e sede operativa in via Brigata Reggio n.22 nel comune di Reggio Emilia (RE).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

### ART. 3 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono le attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017, quali attività educative, informative e di formazione cristiana rivolta a bambini, giovani, studenti, lavoratori, famiglie, disabili, anziani e disagiati, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse anche le attività editoriali, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui la legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, promozione e diffusione della cultura

Raffaele  
Sofia Scappari  
Greta Berni

Fabiana Sara Sguri  
Giacomo D'Ercole  
Micaela

Abbruzzo Plus  
Voluntario Sguri

e della pratica del volontariato, servizi di utilità sociale per contribuire alla crescita culturale, personale e civile dei propri soci.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in tutte quelle attività ed iniziative riconducibili al Terzo settore, cultura, ricerca e promozione etica, aiuto pratico e morale verso i bisognosi, cooperazione con altri gruppi, chiese, associazioni e missioni cristiane con analoghi o simili scopi, promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, promozione e solidarietà sociale, turismo arte, tutela dell'ambiente, musica, intrattenimenti, sport, attività ludiche e quant'altro possa costituire motivi di aggregazione sociale fra gli iscritti. L'associazione promuove incontri, studi, seminari, conferenze, manifestazioni, eventi, degustazioni, laboratori, master class, stage, corsi, interventi con tutoraggio, workshop, mostre, viaggi di studio, convegni, ricerche, consulenze ed ogni altra attività a livello sociale che possa contribuire allo sviluppo sociale ed all'elevazione culturale. Favorisce il dialogo interreligioso, promuove la cooperazione fra associazioni per realizzare iniziative e progetti di sviluppo sociale e culturale, può avvalersi della collaborazione di esperti e professionisti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali, inoltre, se necessario a fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 117/2017. In ogni caso il dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

L'associazione se si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Emilia Romagna.

#### **ART. 4 (Ammissione)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

*Prof. Felice  
Sofia  
Antonio*

*Fabiana Sara Sguri  
Giuseppe D'Amico  
Volontario*

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 60 giorni ed annotata nel libro degli associati.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

#### **ART. 5 (Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

#### **ART. 6 (Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten signatures in blue ink]*

#### **ART. 7 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

#### **ART. 8 (Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- L'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore
- L'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore

#### **ART. 9 (L'assemblea )**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata dal presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

*Raffaele*  
*Salvo Scappone*  
*Antonio*

*Fabrizio Sera Sapi*  
*Giuseppe D'Amico*  
*Abbaszadeh Fuz* *Voluntario*

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART.10 (Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **ART. 11 (Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

*Perfetto*  
*Seferio* *Stefanini*  
*Abbaso* *Flus*  
*Luigi*

*Fabrizio* *Sera* *Sera*  
*Giuseppe* *D'Amico*  
*Valentino* *Ingrao*

## ART. 12 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## ART. 13 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da numero minimo di 3 ad un numero massimo di 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Ha una carica illimitata.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi del Consiglio direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nazionale e regionale,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

*Porta*  
*Sebastiano Scappone*  
*Abbasato Plus*

*Fabiana Sena Squi*  
*Giuseppe D'Ene*  
*Voluntà Ingenu*  
*Don*

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio direttivo e ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio direttivo.

#### **ART. 14 (Il Presidente)**

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo il Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art.15 (L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento)**

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art.16 (Competenze dell'organo di controllo)**

È compito dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

*Rodolfo*  
*Sebastiano Scoppa*  
*Albano*

*Fabiano Sara Spini*  
*Giuseppe D'Amico*  
*Voluntario D'Amico*  
*Amministratore*

*per* *il*

- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art.17 (L'organo di revisione)**

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

*Proprietà*  
*Sebastiano Mazzoni*  
*Abbasato Elus*

*Fabiana Sera Sg...*  
*Giuseppe D'Elia*  
*Voluntario Imp...*

*[Signature]*  
8

#### **Art. 18 (Responsabilità degli organi sociali)**

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

#### **Art.19 (Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura dal Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dal Consiglio direttivo;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dal Consiglio direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio.

#### **ART. 20 (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

*Rosario*  
*Silvia Scappardini*  
*Abdon set Plus*

*Fabiana Sara Spada*  
*Giuseppe D'Enzo*  
*Voluntario*

*Francesco B...*  
*per R*

## ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

#### ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

## ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

## ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

## ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

## ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Paolo  
 Stefano Scappone  
 Adriano S. Flus

Fabio San Gini  
 Giacomo D'Amico  
 Valentino Invernizzi

[Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

Se necessario a fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 117/2017. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

#### ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

#### ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale si assicura per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

#### ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

*Prof. ...*  
*Fabrizio Sera ...*  
*Stefano ...*  
*Abbruscato Flus*  
*Voluntario ...*

